

COMUNE DI POSINA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 24 del 18.12.2009

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica e Autonomia

1. Il Comune di Posina, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico sociale e culturale. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della costituzione, delle leggi dello Stato e del presente Statuto.
2. Il Comune di Posina:
 - a) Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;
 - b) Ha autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanzia pubblica;
 - c) È titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2

Sede

1. Il Comune ha la sua sede legale nell'edificio comunale in Via Sareo, n. 4, di Posina.
2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati in sedi diverse da quelle di cui al 1° comma, previa decisione adeguatamente pubblicizzata.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli è disciplinato dal regolamento.

Art. 4

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Posina, realtà montana situata su un territorio ampio e ricco di risorse naturalistiche ed ambientaliste e con una popolazione sparsa in numerose e caratteristiche contrade, rappresenta l'intera popolazione e cura i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.
2. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria collettività.
3. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
4. Il Comune di Posina si propone, in particolare, di proseguire i seguenti obiettivi:
 - a) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali, degli impianti turistico – produttivi e del recupero urbanistico del patrimonio storico ed architettonico;
 - b) realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c) organizzazione razionale dell'apparato distributivo commerciale, tutela e promozione dell'artigianato locale ed incentivazione dell'agricoltura, e delle produzioni locali;
 - d) tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico;
 - e) valorizzazione, conservazione e sviluppo del patrimonio storico urbanistico delle contrade, soprattutto in funzione del miglioramento e del recupero ambientale;
 - f) tutela, sviluppo e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali presenti sul territorio;
 - g) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali nei confronti delle realtà di pianura;
 - h) l'incentivazione dello sport e del turismo;
 - i) adozione di tutte le misure atte a garantire a tutti i giovani la possibilità di accesso alle scuole di ogni ordine e grado;
 - j) lo studio di accordi con realtà limitrofe aventi analoghe problematiche (Comuni di Valli del Pasubio, Laghi, e del Trentino Trambileno, Vallarsa, Terragnolo);
 - k) esercizio associato di funzioni e servizi comunali, **anche** promossi dalla Comunità Montana;
 - l) promuove e sostiene le relazioni umane più significative quali si esprimono nella famiglia, considerata centro propulsore nella crescita ed educazione delle nuove generazioni.
 - m) promuove attività volte a garantire una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - n) riconosce la pari opportunità professionale, culturale, politica e sociale fra i sessi.

FORME COLLABORATIVE

Art. 5

Principio di cooperazione

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali promuove la collaborazione con i Comuni vicini, con la Provincia e con la Comunità Montana di cui fa parte.
2. Il Comune prima di assumere o di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione quali convenzioni, consorzi, accordi di programma, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata e delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6

Strumenti di partecipazione

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso:
 - a) istanze, petizioni e proposte;
 - b) le consultazioni popolari e i referendum consultivi;
 - c) gli organismi di partecipazione;
 - d) le libere forme associative locali.

Art. 7

Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.
2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune, che ne rilascia senza spesa ricevuta.

Art. 8

Petizioni

1. I cittadini singoli o associati possono presentare petizioni.
2. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune, che ne rilascia senza spesa la ricevuta.

Art. 9
Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Art. 10
Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte

1. Il Segretario Comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dall'istruttoria dell'Ufficio competente e dal suo parere, al Sindaco entro 15 giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune.
2. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.
3. Il sindaco fornisce informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio comunale in sede di comunicazioni.

Art. 11
Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio, la Giunta o il sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, dispongono, nella materia di rispettiva pertinenza, la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:
 - a) convocazione di assemblee;
 - b) formulazione di questionari;
 - c) coinvolgimento, a titolo meramente consultivo, nelle commissioni consiliari su richiesta di associazioni ed organismi interessati.

Art. 12
Divieto di consultazione

1. La consultazione non può avvenire:
 - a) per tutte le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
 - b) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni e revoche;
 - c) per la materia finanziaria, contabile e tributaria;
 - d) per le materie sulle quali il Comune deve provvedere entro termini fissati dalla legge;
 - e) nei casi in cui devono essere eseguiti interventi urgenti conseguenti a calamità naturali.

2. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali **provinciali, comunali e circoscrizionali**.
3. Il regolamento disciplina le modalità per attuare la consultazione della popolazione nelle forme previste dal presente Statuto, per rendere noto l'esito alla cittadinanza e per l'adozione delle decisioni conseguenti da parte degli organi comunali.

Art. 13

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio-assistenziale, sportivo, turistico, ambientale ed economico.
2. Gli organismi di partecipazione possono esprimere pareri e avanzare proposte nei settori indicati nel 1° comma.
3. Gli organismi di partecipazione possono essere consultati dal Comuni.
4. Il regolamento definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione.

Art. 14

Registro delle associazioni locali

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e ne favorisce la loro partecipazione all'Amministrazione locale.
2. Ai soli fini di cui al comma 1, il Comune istituisce il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.
3. Per essere iscritte al registro le associazioni devono dimostrare di raggruppare più cittadini del Comune, di non perseguire scopi di lucro e di avere previsto negli statuti associativi forme di accesso elettorali interne e decisionali che garantiscono i principi di democraticità e di trasparenza.
4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 2 sono stabiliti dal regolamento.

Art. 15

Rapporti tra comune ed associazioni locali

1. Il Comune può stipulare con le associazioni di cui allo art. 15 convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comune e le associazioni, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Ai fini di favorirne la loro attività, il Comune può erogare alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento, sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari.

Art. 16

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Regolamento Comunale, e dai seguenti principi:
 - a) l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
 - b) l'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
 - c) la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati suscettibili da essere sacrificati dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;
 - d) le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;
 - e) saranno comunque emesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati.

Tali audizioni possono essere provocate dall'amministrazione comunale o richieste da terzi.

Art. 17

Pubblicità degli atti

1. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del consiglio e della giunta, delle determinazioni, degli avvisi di convocazione del consiglio comunale, delle concessioni edilizie e di tutti gli atti e avvisi che, per disposizione di legge, del presente Statuto, e di regolamenti generali o comunali devono essere portati a conoscenza della collettività.
2. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune pubblicherà annualmente un notiziario amministrativo contenente un rapporto dell'attività amministrativa svolta e dei principali programmi e degli atti emanati nonché informazioni sui servizi erogati agli amministrati.

Art. 18
Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso i documenti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione nonché quegli atti la cui individuazione è demandata dalla legge al regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 19
Referendum consultivi

1. Sono previsti referendum consultivi in materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa e consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini e favorire il rapporto tra organi eletti e corpo elettorale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 15 per cento del corpo elettorale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il Consiglio Comunale.

Art. 20
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 21
Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza ed il controllo dell'azione amministrativa e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.

2. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato.
3. E' compito del difensore civico determinare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei
4. confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
5. E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
6. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.
La scelta del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
6. Al difensore civico sono fornite sede e strumenti adatti.
7. Il difensore civico presenterà al Consiglio comunale una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Il Consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

Art. 22
Difensore civico sovracomunale

1. La figura del difensore civico può essere istituita a livello sovracomunale con altri Comuni; in tal caso tra i Comuni interessati verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno definite le modalità di nomina, la durata in carica del difensore civico, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio. Nel caso di istituzione del difensore civico sovracomunale non si applicano i commi 1° e 2° dell'articolo 20.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

Art. 23
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.

Art. 24 **Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle disciplinate da leggi speciali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 25 **Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare:
 - a) proposte di deliberazione;
 - b) interrogazioni e mozioni;
 - c) ordini del giorno.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di controllo politico amministrativo e di iniziativa del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.

Art. 26 **Doveri dei Consiglieri Comunali**

1. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 27
Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Art. 28
Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere formulate per iscritto ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni contestuali dalla carica di consigliere della metà più uno dei membri assegnati, non computando fra essi il Sindaco.

Art. 29
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno tre membri.
2. In deroga a quanto stabilito con il comma 1, un gruppo può essere costituito da meno di 3 consiglieri qualora i consiglieri medesimi siano eletti in liste diverse.
3. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari, e le relative attribuzioni.
4. Nelle more della designazione sono capigruppo, ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, per la maggioranza, il consigliere, non facente parte della Giunta, che ha riportato la maggiore cifra individuale; per le minoranze, i candidati alla carica di Sindaco.

Art. 30
Le commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e di indagine.

2. Il regolamento disciplina il loro numero , le materie di competenza, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni con il sindaco, degli assessori, degli organismi associativi e rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Il sindaco e gli assessori hanno il diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

Art. 31

Attribuzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti hanno, nei settori di competenza previsti dal regolamento, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione, di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

Art. 32

Commissioni temporanee

1. Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi, sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.

Art. 33

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare sul funzionamento degli organi di governo. Nel caso di costituzioni di commissioni d'indagine aventi funzioni di controllo o garanzia, la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle opposizioni.
3. I risultati delle indagini vengono riferiti al Consiglio comunale.

Art. 34

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, nel quadro dei seguenti principi:
 - a) Convocazione in adunanza ordinaria; straordinaria, ossia su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; urgente, allorché sussistano motivi rilevanti ed

indilazionabili. I termini di comunicazione degli avvisi di convocazione sono differenziati, in conformità alla natura ed alle esigenze connesse alle diverse adunanze;

- b) Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.
- c) Pubblicità, di norma, delle sedute, tranne le eccezioni previste dal regolamento;
- d) votazione, di norma, palese, salvo i casi concernenti persone disciplinate eventualmente dal regolamento;
- e) Voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti per l'approvazione delle deliberazioni, salvo che siano richieste dalla legge o dallo statuto maggioranze qualificate;
- f) Computo tra i presenti e non tra i votanti degli astenuti volontari;
- g) Computo delle schede bianche o nulle, nelle votazioni segrete, ai fini del numero dei consiglieri votanti;
- h) votazione separata per i gruppi di minoranza e di maggioranza, limitata ai candidati espressione dei rispettivi gruppi, allorchè sia prescritta la rappresentanza necessaria delle opposizioni negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o soggetti a vigilanza del comune, nonché nell'ambito delle commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge, dallo statuto o da regolamenti.

Art. 35

Linee programmatiche di mandato

1. "Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale, può proporre integrazioni, adeguamenti, o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio.
3. Le linee programmatiche vengono approvate dal Consiglio nella seduta successiva a quella di presentazione.
4. In sede di approvazione del Bilancio annuale, del Conto Consuntivo e di Stato di Attuazione dei Programmi di Bilancio e Verifica degli equilibri finanziari, il Consiglio provvede contestualmente a verificare l'attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle linee di cui al presente articolo. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nella medesima sede tali linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.

La Giunta Comunale

Art. 36 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori, stabilito dal sindaco, fino al numero massimo di assessori consentito dalla legge.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, alle seguenti limitazioni e condizioni:
 - a) abrogato
 - b) i candidati devono possedere adeguata esperienza tecnico-professionale, debitamente documentata, relativa al settore operativo da affidare all'assessore esterno;
3. Gli assessori non consiglieri, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta, godono dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della Giunta medesima, mentre per quella di pertinenza del consiglio, la loro partecipazione è limitata all'illustrazione e discussione della proposta di deliberazione, con esclusione del diritto di voto.
4. Tra gli assessori non può esistere un vincolo di coniugio o di parentela o affinità fino al secondo grado.

Art. 37 Assessori

1. Gli assessori sono nominati dal sindaco con atto scritto.
2. Essi svolgono attività propositiva, di supporto e collaborazione all'operato del sindaco, nelle materie attribuite alla competenza della Giunta.
3. Nell'ambito dei poteri disciplinati dal precedente comma, ciascun assessore può essere incaricato dal sindaco della cura di specifici settori di attività.
4. Gli assessori non svolgono, pertanto, attività con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del sindaco ad essi espressamente delegata.
5. Essi rispondono dell'attività svolta unicamente al sindaco.
6. Nel caso in cui tutti gli assessori non rivestono la carica di consigliere comunale la presidenza del consiglio Comunale in sostituzione o su delega del sindaco, è assunta dal consigliere anziano.

Art. 38
Competenze

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nel governo del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco o agli organi di decentramento.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 39
Attribuzioni

1. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
 - b) approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, su proposta del direttore generale;
 - c) approva i programmi esecutivi, progetti di lavori pubblici e loro varianti, quest'ultima al di fuori dei casi di competenza del responsabile del procedimento, e gli atti di collaudo;
 - d) elabora le linee di indirizzo da sottoporre al consiglio;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) assume atti di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - g) stabilisce i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e per il conferimento di incarichi professionali;
 - h) specifica i criteri generali stabiliti nel regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - j) determina e modifica l'organigramma del comune;
 - k) adotta il piano triennale ed annuale delle assunzioni di personale;
 - l) indice procedimenti per le assunzioni a tempo determinato o per progetti di lavoro socialmente utili non previsti nel piano annuale delle assunzioni;

- m) adotta criteri per la stipulazione di contratti a tempo determinato per funzionari dell'area direttiva e alte specializzazione, al di fuori della dotazione organica, secondo la disciplina del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- n) preleva somme dal fondo di riserva nei casi e nei limiti previsti dalla legge, dispone le variazioni urgenti di bilancio;
- o) adotta criteri per il conferimento di collaborazioni esterne a tempo determinato;
- p) conferisce incarichi per progettazione interna di lavori pubblici o per atti di pianificazione urbanistica;
- q) adotta criteri o pareri per trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- r) formula indirizzi per la mobilità esterna di personale;
- s) definisce gli indirizzi da fornire alla delegazione trattante di parte pubblica; approva il contratto collettivo decentrato ed autorizza la sottoscrizione dello stesso;
- t) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni, l'approvazione di servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, nonché le locazioni attive e passive;
- u) adotta le determinazioni in materia di toponomastica

Art. 40 **Funzionamento della Giunta**

1. Le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

Norme comuni agli organi collegiali

Art. 41 **Deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza qualificata**

1. Sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati le seguenti deliberazioni:
 - a) approvazione dei regolamenti;
 - b) revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
 - c) ogni altra deliberazione per la quale la legge lo preveda.

Art. 42
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Ad ogni seduta degli organi collegiali partecipa il segretario comunale, o chi lo sostituisce, il quale redige il processo verbale di ciascuna deliberazione e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli assessori e dai consiglieri in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il segretario comunale ed il vice segretario, ove esiste, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula.
3. Ove ricorre l'ipotesi di cui al comma 2, il presidente affida ad un consigliere o ad un assessore, il compito di stendere il verbale della deliberazione.
4. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale o da chi lo ha sostituito.

Art. 43
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la comunità.

Art. 44
Attribuzioni di amministrazione

1. Compete al Sindaco:
 - a) la rappresentanza generale dell'ente, compresa la rappresentanza del comune in giudizio e la firma del mandato alle liti; l'autorizzazione dei responsabili dei servizi o del Segretario comunale, con proprio provvedimento, a promuovere e resistere alle liti, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b) la direzione e il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
 - c) la formulazione di direttive politiche ed amministrative rivolte alla Giunta ed agli organi burocratici;
 - d) la promozione di iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - e) la convocazione di comizi per i referendum consultivi;
 - f) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del dlgs. N. 267/2000;
 - g) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6 del dlgs. 267/2000;

- h) presentare istanze per la concessione di contributi al Comune da parte di soggetti pubblici e privati.
- i) la nomina e revoca del segretario Comunale con le modalità stabilite dalla legge ed il conferimento al medesimo di ogni altra funzione ai sensi di legge, nonché il conferimento dell'incarico di direttore Generale, quando non sia stata stipulata Convenzione con altri comuni fino al raggiungimento dei 15.000 abitanti.
- j) la nomina dei responsabili dei servizi e le attribuzioni delle relative funzioni secondo le modalità stabilite nel Regolamento degli Uffici e Servizi.

Art. 45
Attribuzioni di vigilanza

- 1. Compete al Sindaco:
 - a) la facoltà di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni, le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
 - b) l'assunzione di iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni, enti e società dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del Comune svolgono la loro attività secondo gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 46
Attribuzioni di organizzazione

- 1. Compete al Sindaco:
 - a) la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza degli organi collegiali ai sensi delle norme regolamentari;
 - b) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del sindaco presieduti secondo le previsioni del regolamento;
 - c) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 47
Vicesindaco

- 1. Il Vicesindaco è l'Assessore che in virtù di apposita delega ricevuta dal Sindaco, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di questo.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate da altro Assessore, secondo l'ordine progressivo contenuto nell'atto di nomina della Giunta Comunale.

Art. 48

Deleghe del Sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione.

1. Il Sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe solamente agli assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
3. Il Sindaco può inoltre incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta.
4. Gli assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al Sindaco.

Art. 49

Deleghe del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 50

Comunicazione ed efficacia delle deleghe

1. Le deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli assessori sono comunicate al Consiglio.
2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

Art. 51

Cessazione della carica di sindaco

1. L'atto di dimissioni del sindaco, è ricevuto, ai fini della presentazione al Consiglio dal segretario comunale.
2. Il consiglio comunale è immediatamente convocato per la discussione sulle dimissioni del sindaco e con l'adunanza le dimissioni si considerano presentate.
3. Spetta al Consiglio comunale accettare l'impedimento permanente o la decadenza del sindaco.
4. Il decesso del sindaco viene immediatamente comunicato dal vicesindaco al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

5. La rimozione o la sospensione dalla carica di sindaco sono disposte dagli organi stabiliti dalla legge.

Art. 52 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
3. La mozione di sfiducia è ricevuta, ai fini della presentazione al Consiglio, dal segretario comunale. E' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
4. In caso di approvazione da parte del Consiglio comunale della mozione di sfiducia, con le modalità previste dalla legge, la deliberazione è senza indugio trasmessa al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

TITOLO IV **STRUTTURA DEL COMUNE**

Art. 53 **Principi organizzativi**

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si conforma ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza negli uffici e nei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del Comune, al cui vertice è posto il segretario comunale e / o il direttore generale.
3. Il Comune garantisce adeguata copertura assicurativa per le funzioni del segretario comunale e/o del direttore generale, e dei responsabili dei servizi per gli atti di gestione e per quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Art. 54

Uffici

1. Gli uffici sono organizzati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi in settori, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:
 - massima flessibilità;
 - articolazione per funzioni omogenee, finali e strumentali;
 - trasparenza;
 - collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.

Art. 55

Il Segretario Comunale

1. Il segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti, rilasciando ove richiesto un parere sulle deliberazioni e determinazioni.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei Responsabili dei servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:
 - svolge tutti i compiti attribuitigli dalla legge, dal presente statuto, dai Regolamenti o ad egli conferitigli dal Sindaco;
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - presiede l'ufficio comunale per le elezioni.

Art. 56

Il direttore generale

1. Il comune può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono i 15.000 abitanti.
2. In mancanza della stipula di cui al comma uno, il Sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale.
3. Competono al direttore generale:
 - a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco;
 - b) la sovrintendenza della gestione amministrativa;
 - c) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
 - d) la collaborazione con la Giunta Comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione;

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 57 **Il Vicesegretario**

1. La pianta organica del personale può prevedere il posto di vicesegretario comunale.
2. Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
3. La nomina del vicesegretario richiede il possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera di segretario comunale.

Art 58 **Responsabili dei servizi**

1. I Responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
2. Essi vengono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Ad essi è attribuita l'attività gestionale dell'Ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Spettano ai Responsabili, secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni che sono attribuite dal sindaco con provvedimento motivato e quelle che la legge, lo statuto e i regolamenti, compreso quello di organizzazione, espressamente non riservano ad altri organi.

Art. 59 **Determinazioni**

1. Fermo rimanendo quanto previsto nel vigente regolamento di contabilità, gli atti di gestione dei Responsabili di settore sono formalizzati in determinazioni.
2. Le determinazioni sono numerate in ordine progressivo, munite di data, e recano l'indicazione della struttura di provenienza.

3. Ove prevedano impegni di spesa, le determinazioni devono recare il visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione sono nulle di diritto.
4. soppresso.

Art. 60
Incarichi di direzione

1. La copertura dei posti dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente, con deliberazione motivata di diritto privato, fermi rimanendo i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 61

Rinvio alle norme regolamentari

1. I regolamenti dettano, in esecuzione e ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, le norme per disciplinare l'organizzazione degli Uffici e le competenze ed i poteri degli addetti alle unità operative dell'Ente;
2. I regolamenti individuano e stabiliscono le modalità per la risoluzione dei conflitti di competenza, positivi o negativi, fra responsabili degli uffici o fra questi e il Segretario oppure fra gli organi elettivi e quelli burocratici.
3. I regolamenti possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

Art. 62

Servizi pubblici comunali e forme di gestione

1. Il Comune può assumere l'esercizio dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, favorendo quelle che consentono l'integrazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati.

3. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'esercizio di funzioni e di servizi comunali, nei casi in cui la dimensione del servizio non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente del servizio stesso.

Art. 63
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire un'istituzione.
2. Gli Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono nominati, dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e che abbiano specifica competenza professionale in materia di servizi sociali acquisita per studi compiuti o attività svolte, da dimostrare con la presentazione di apposito curriculum.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce il capitale di dotazione da conferire all'istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste da regolamento.
5. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione, determina la dotazione organica del personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
6. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 64
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri compreso il Presidente.
2. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei successori.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale.

Art. 65
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti da questo assunti e adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza consiliare.
2. Gli atti adottati d'urgenza sono sottoposti a ratifica nella prima seduta dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 66
Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Dirige l'attività dell'istituzione è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, assicura l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi delle istituzioni.

Art. 67
Revoca

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti di questo, possono essere revocati con le stesse forme e modalità previste per la mozione di sfiducia dei Consiglieri dell'art. 37 della Legge 142/1990.

Art. 68
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il sindaco o un assessore da esso delegato.
2. Il sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'

Art. 69
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 70
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 71
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.
3. Il comune applica le imposte e le tasse tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
4. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma precedente debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Art. 72

Controllo interno

1. Al fine di garantire l'attuazione dei seguenti principi:
 - Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - verificare l'efficacia efficienza ed economicità dell'azione medesima al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - valutare le prestazioni del personale cui siano affidate la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché del Segretario Comunale e/o Direttore Generale;
 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

2. Il Comune adotta un sistema di controllo interno che si avvale del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, del nucleo di valutazione e del controllo strategico, secondo i principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate e specificate nel regolamento di contabilità e nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 73

Revisore dei conti

1. Il revisore del conto, eletto dal Consiglio Comunale secondo le modalità fissate dalla legge, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo i casi di decadenza previsti dalla legge e dal presente articolo e per inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.

2. Non può essere eletto alla carica e, se eletto, decade dall'Ufficio:
 - a) chi è parente o affine al Sindaco o degli Assessori entro il quarto grado;
 - b) chi è legato al Comune o agli Enti da esso dipendenti, sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune, da un rapporto di prestazione d'opera retribuita anche se non continuativa;
 - c) chi è stato sospeso o cancellato dal ruolo o dall'albo professionale.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

4. La decadenza prevista dal comma precedente, come negli altri casi stabiliti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale.

5. Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità esercita le funzioni ed attività indicate nella legge e nel medesimo regolamento.

6. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attenzioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.7. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da

apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 74 Revisione dello Statuto

1. Ogni revisione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio comunale attraverso il procedimento stabilito dall'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione del nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 75 Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta regolamenti concernenti materie previste dalla legge e dallo Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 gironi consecutivi. Dopo il riscontro di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo i regolamenti sono ripubblicati all'albo pretorio per altri 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione.

Art. 76 Norme transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli necessari alla sua attuazione, restano in vigore i Regolamenti vigenti in quanto compatibili con la Legge e lo Statuto.
2. I Regolamenti di cui al comma 1 devono essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto con la sola esclusione dei Regolamenti dei contratti e di contabilità, i cui termini di adozione sono stabiliti dall'art. 59, comma 1 della Legge 8.6.1990, n. 142.